

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 15 Gennaio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Fortino Avv. Vincenzo, Delfini Prof. Francesco, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dott. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELLA POL. COMPENSORIO SPORT PISTICCI AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON IL TECNICO SIGNOR GERARDO PASSARELLA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 bis dell'1.4.2006)

Con atto spedito il 21.11.2006 la Polisportiva P.S. Pisticci proponeva istanza di revocazione alla Commissione d'Appello Federale, in relazione al provvedimento di cui al Com. Uff. n. 6 bis dell'1.4.2006, reso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nella vertenza promossa dal signor Gerardo Passarella allenatore professionista di 2^a categoria contro la reclamante.

Deduceva, quest'ultima in fatto, che in forza di un contratto stipulato in data 30.7.2000 vincolante le parti per la stagione 2004/2005, il Collegio Arbitrale avrebbe riconosciuto al signor Gerardo Passarella quale residuo trattamento economico l'importo di €18.710,00, comprensivo di interessi maturati alla decisione, oltre gli interessi a maturare.

Proseguiva quindi la reclamante con una minuziosa analisi di elementi diretti ad informare la detta decisione che possono così riassumersi: **a)** nessun contratto era mai stato stipulato tra le parti in data 30.7.2004; **b)** contrariamente a quanto dichiarato, nessun contratto era stato allegato al ricorso proposto dal Passarella innanzi al Collegio Arbitrale; **c)** alla data del 30.7.2004, l'allenatore responsabile della prima squadra della Polisportiva C.S. Pisticci era il signor Giuseppe D'Ascanio; **d)** ulteriore riprova della falsità del contratto poteva dedursi dalla circostanza che gli organi di stampa avevano dato risalto all'assunzione dell'incarico di allenatore della Polisportiva Pisticci da parte del Passarella nel gennaio 2005; **e)** non era condivisibile il provvedimento di archiviazione dell'indagine da parte della Procura Federale sul presupposto che, pur risultando

incontrovertibilmente l'apocrifia della sottoscrizione del contratto, non vi era prova che l'autore materiale del falso fosse il Passarella, laddove, solo il Passarella medesimo poteva trarre vantaggi dalla falsità del documento, così come ne aveva in effetti tratto vantaggio, conseguendo il provvedimento arbitrale a se favorevole.

Le argomentazioni dedotte dalla parte reclamante sono molteplici e ben articolate, ma è inibito alla Commissione d'Appello Federale il loro esame per motivi procedurali di natura pregiudiziale che appaiono insuperabili. Dispone infatti l'art. 35 C.G.S. che possono essere soggette a revocazione, per i motivi analiticamente previsti sub a, b, c, d, e, tutte le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti. L'art. 23 comma 4 C.G.S. individua specificamente gli Organi di Giustizia Sportiva: **(a)** i Giudici Sportivi; **(b)** le Commissioni Disciplinari; **(c)** la Commissione d'Appello Federale; **(d)** l'Ufficio Indagini; **(e)** la Procura Federale) e tra questi non prevede i Collegi Arbitrali.

Il chiarissimo testo del combinato disposto degli artt. 35, comma 1 e 23 comma 4 C.G.S. non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione di natura estensiva anche sotto il profilo meramente ermeneutico. L'Ordinamento Giuridico, infatti, dispone in via generale che nell'applicare la norma, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e della intenzione del Legislatore, mentre il ricorso alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (criterio interpretativo) può trovare ingresso solo ove una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale o pre-leggi).

Nel caso di specie vi sono due precise disposizioni di legge che, esaminate congiuntamente, portano ad escludere che un lodo arbitrale possa essere considerato provvedimento riconducibile ad un Organo di Giustizia Sportiva e quindi, eventualmente, oggetto di un ricorso per revocazione. La pronuncia del Collegio Arbitrale è infatti riconducibile nell'alveo della regolamentazione di contrapposti interessi, di natura meramente contrattuale, che non potrà mai assurgere al rango di provvedimento giurisdizionale, sia pure espresso da una Giustizia domestica.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 35 e 23, comma 4 C.G.S., il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla Pol. Comprens. Sport Pisticci di Pisticci (Matera). Trasmette gli atti alla Procura Federale per eventuali adempimenti di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALL'U.S. PRO VERCELLI S.R.L. (AMMENDA DI € 2.000,00) ED AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BIANCO GIUSEPPE (INIBIZIONE ANNI 1) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 E 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 89 DELLE N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A, PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006)

La Procura Federale, con atto del 19.11.2006, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la società U.S. Pro Vercelli s.r.l. – unitamente al vice presidente e legale rappresentante Giuseppe Bianco – per rispondere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, C.G.S. per la condotta ascritta al suo legale rappresentante.

La Procura ha rilevato, infatti, che la Commissione Vigilanza Società di Calcio l'ha informata dell'esito della "verifica dei requisiti ed adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 ai fini dell'ammissione della società U.S. Pro Vercelli S.r.l. ai campionati professionistici 2006/2007" ed ha accertato che la società medesima "non ha depositato presso la CO.VI.SO.C., entro il termine del 27.6.2006, ore 19,00, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di marzo 2006, essendo stato effettuato il pagamento in data 7.7.2006".

Conseguentemente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 89 N.O.I.F. sui poteri del Consiglio Federale di stabilire i requisiti per l'iscrizione al campionato e di quanto, a tale proposito, stabilito nel prefato comunicato 180/A, l'attrice ha ritenuto integrata la violazione, da parte del legale rappresentante della società piemontese, dell'art. 7, comma 3 *bis* C.G.S. e che la U.S. Pro Vercelli dovesse rispondere direttamente di tale violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S..

La Commissione Disciplinare s'è pronunciata sul deferimento con deliberazione contenuta nel Com. Uff. n. 98/C, in data 30.11.2006, assumendo che la società deferita "ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti relativi al marzo 2006 oltre il termine perentorio delle ore 19:00 del 27.6.2006, provvedendovi solo in data 7.7.2006 per cui la Procura Federale invoca per la società l'ammenda di €2.000,00", ha ritenuto che "la richiesta avanzata dalla Procura Federale debba essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti" ed ha disposto di infliggere alla U.S. Pro Vercelli s.r.l. "la sanzione di €2.000,00 di ammenda".

Con atto del 18.12.2006, la Procura Federale ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare innanzi menzionata lamentando che, pacifici i fatti a motivo dell'atto di deferimento e come tali assunti dal primo Giudice ai fini dell'applicazione della sanzione, quest'ultimo abbia adottato un provvedimento incongruo rispetto alle previsioni normative di riferimento. Infatti, secondo l'appellante, relativamente all'art. 7, comma 3*bis*, C.G.S., "allo stato della vigente normativa" non vi è "discrezione nella comminatoria della sanzione, che, necessariamente, consiste nella penalizzazione di un punto nel campionato di competenza." Formulate, così, alcune considerazioni in ordine al rapporto tra le fonti normative regolanti la fattispecie, la Procura ha chiesto che la C.A.F., in parziale accoglimento della decisione appellata, "voglia irrogare alla predetta società la sanzione di un punto di penalizzazione".

La U.S. Pro Vercelli ha dedotto con atto del 20.12.2006 nel quale, in sintesi, ha sottoposto alla C.A.F. le seguenti argomentazioni:

- natura alternativa delle sanzioni di cui all'art. 7, comma 3*bis*, C.G.S.;
- inidoneità del disposto delle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 180/A a "scalfire" la previsione dell'art. 7, comma 3*bis*, anche per un profilo di ordine cronologico nell'approvazione delle norme in asserito contrasto e del rapporto tra di esse;
- univocità del regime sanzionatorio applicabile in fattispecie, da individuare nell'art. 7, comma 3*bis*, C.G.S.;
- carenza di potere del Consiglio Federale ad introdurre, con le disposizioni annuali relative al diritto all'iscrizione ai campionati, "nuove sanzioni sulla base di un semplice Com. Uff., senza una espressa previsione delle stesse da parte del Codice di Giustizia Sportiva", determinandosi altrimenti un sovvertimento del rapporto gerarchico tra fonti;
- intento del "legislatore sportivo", mediante l'emanazione delle norme contenute nei CC.UU. nn. 180/A e 183/A "di addivenire ad una elaborazione" dell'art. 7, comma 3*bis* C.G.S. "che non fosse cristallizzata in una rigida e immodificabile previsione sanzionatoria, ma consentisse, al contrario, una gradualità punitiva, mediante l'alternatività tra l'ammenda e la penalizzazione" in rapporto all'entità ed alla gravità della violazione;
- coerenza della decisione della Commissione Disciplinare con questa interpretazione, alla quale la stessa Procura avrebbe dovuto prestare ossequio tenendo conto di altre vicende verificatesi *in subiecta materia*, connotate da condotte societarie ben più gravi ed allarmanti e nei confronti delle quali è pure stata irrogata la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica;
- inaccettabilità della discrasia, in termini di proporzionalità della sanzione, che si determina – in assenza di una discrezionalità per il Giudice di stabilire sanzioni alternative alla penalizzazione – tra fattispecie connotate da differente gravità.

Sulla base di siffatte considerazioni la deducente ha concluso, così, chiedendo che la C.A.F., "riconosciuta la validità e la fondatezza delle ragioni esposte", respinga l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare.

In data 13.1.2007 la U.S. Pro Vercelli ha depositato una memoria, aggiunta alle deduzioni già rassegnate, nella quale ha fatto riferimento alla decisione assunta dalla Commissione Disciplinare in una fattispecie relativa a violazione di norme in materia di requisiti per l'iscrizione

ai Campionati riguardante altra società, nella quale le violazioni dei termini posti dalle norme federali sono state qualificate come meramente “formali”, è stata esclusa la negligenza nella condotta dei tesserati ed il “leggero ritardo” è stato riferito alle circostanze di forza maggiore che la deferita aveva rappresentate, così che non ne sono scaturite sanzioni e la Procura non ha ritenuto sussistenti i presupposti per proporre appello.

Inoltre, la stessa deducente ha fatto riferimento alla diacronia dei termini posti dalle norme federali rispetto a quanto consentito da quelle tributarie in materia di termini per il versamento delle ritenute sugli stipendi da parte del sostituto d'imposta, rispettate dalla società nella circostanza.

Ciononostante, la Procura ha ritenuto di gravarsi della decisione della Commissione Disciplinare, seppure la violazione ascritta fosse di entità meno significativa rispetto a quella della fattispecie posta a comparazione.

Tanto premesso, la U.S. Pro Vercelli ha concluso confermando la richiesta di dichiarazione d'inammissibilità, ovvero di reiezione nel merito, dell'appello “proposto dal Procuratore federale, con integrale conferma dell'impugnata delibera di primo grado”.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura, professor Lener, confermando motivi e conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, ha chiarito che – nel giudizio *a quo* – il verbale mostra come la richiesta della Procura fosse, anche in quella sede, indirizzata ad ottenere la penalizzazione di un punto in classifica e non l'ammenda a carico della U.S. Pro Vercelli, diversamente da quanto riportato nel Com. Uff. della Commissione Disciplinare. Comunque, ancorché la Commissione Disciplinare abbia deciso motivando nel senso della piena adesione alla richiesta dell'attrice (ma, in concreto, abbia irrogato alla società la sola ammenda), ciò non è circostanza preclusiva del potere d'appello della Procura, la quale insiste per l'unicità della sanzione stabilita dalle norme vigenti per violazioni del tipo di quella realizzata dalla U.S. Pro Vercelli, anche con riferimento al rinvio a strumenti attuativi che il C.G.S. prevede per espresso.

A favore della U.S. Pro Vercelli hanno argomentato:

l'avvocato Cozzone, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, tenuto conto delle conclusioni rese dal rappresentante della Procura nell'udienza dinanzi alla Commissione Disciplinare, come riportato nella motivazione della delibera da quest'ultima adottata. In secondo luogo ha evidenziato come, realizzandosi un contrasto tra norme, spetti dirimerlo alla Corte Federale. Ove le disposizioni del Com. Uff. n. 180/A prevalessero sul C.G.S., il deferimento sarebbe errato dall'origine, perché esso deve fondarsi sul Codice; pleonastica sarebbe, diversamente opinando, la previsione dell'art. 7, comma *3bis*, C.G.S.: ha ribadito, infine, la mancanza di graduazione nelle sanzioni che si realizzerebbe non ammettendo l'alternatività tra ammenda e penalizzazione di punti in classifica;

l'avvocato Chiacchio, da parte sua, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse da parte della Procura, rilevato in rapporto ad altra vicenda presa a comparazione, nella quale la Procura non ha proposto appello avverso la decisione di proscioglimento della deferita ed ha argomentato, poi, circa l'esigenza di un'uniformità tra condotte e sanzioni in sede di giustizia sportiva;

l'avvocato Scheda ha invece limitato l'intervento ad un richiamo al blasone della U.S. Pro Vercelli ed alla sua importanza nella storia del calcio italiano.

Tutti hanno concluso in consonanza con le conclusioni contenute negli atti scritti.

La questione all'esame del Collegio concerne la doglianza della Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata nel Com. Uff. n. 98/C, in data 30.11.2006, con la quale è stata irrogata alla U.S. Pro Vercelli la sanzione dell'ammenda, in luogo di quella della penalizzazione di un punto in classifica, per violazione delle disposizioni contenute nel Com. Uff. del Consiglio Federale n. 180/A, in data 31.3.2006, in materia di termini per il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni ai tesserati.

Preliminarmente la Corte ritiene infondate le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sottoposte dalla resistente nelle deduzioni ed al dibattimento.

Infatti:

- la domanda giudiziale della Procura Federale, in occasione del deferimento della U.S.

Pro Vercelli, era inequivoca e aveva a riferimento il Com. Uff. del Consiglio Federale n. 180/A del 2006 e l'art. 7, comma *3bis* C.G.S.; così che – anche a voler ammettere che innanzi alla Commissione Disciplinare il rappresentante dell'attrice abbia, più o meno per errore materiale, concluso con la richiesta di irrogazione dell'ammenda e non della penalizzazione di un punto in classifica – la sola questione che assume rilievo in questa sede è quella relativa alla interpretazione delle disposizioni in riferimento data dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C nei motivi della decisione, non anche l'asserita contraddittorietà di un appello proposto avverso una decisione che, espressamente in parte motiva, afferma di aver accolto totalmente le richieste dell'attrice;

- non può essere affermata alcuna carenza d'interesse ad appellare in capo alla Procura con i motivi – comparativi con altre vicende – assunti dalla deducente. La Procura è titolare dell'azione nei confronti dei tesserati e delle società affiliate alla F.I.G.C. nell'interesse generale dell'ordinamento federale e, dunque, è sempre ravvisabile un interesse ad assumere iniziative processuali che trovi riscontro nella coerente interpretazione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva delle Norme che tale ordinamento regolano.

Tanto premesso in tema di ammissibilità dell'appello, questa Commissione lo ritiene, altresì, fondato nel merito.

Con il Com. Uff. n. 180/A, pubblicato il 31.3.2006, il Consiglio Federale ha approvato gli “Adempimenti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2006/2007”.

Tra tali adempimenti vi è quello, stabilito alla lettera B), punto 4), in base al quale le società sono “tenute” a far pervenire alla CO.VI.SO.C., entro il termine del 27.6.2006 ore 19:00, “una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, corredata dal modelli <<F24>>, attestanti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competenti Leghe.” L'inosservanza “del suddetto termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal presente punto”, ha stabilito il Consiglio Federale, “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2006/2007”.

Dunque:

chiara la previsione dell'obbligo al quale le società dovevano adempiere nel termine assegnato e chiara la sanzione da comminare alle inadempienti, anche con riferimento al solo termine di trasmissione alla CO.VI.SO.C., oltre che, ovviamente, alla eventuale e più sostanziale omissione dei versamenti all'Erario ed agli Enti previdenziali; perentorio il termine e tassativa l'entità della sanzione per l'ipotesi del mancato rispetto dell'obbligo posto.

La U.S. Pro Vercelli, resistente in appello, ha però dedotto nel senso che - trovando fondamento la sanzione medesima nella previsione dell'art. 7, comma *3bis*, C.G.S., il quale dispone che “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni dell'ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle disposizioni federali” - dovrebbe accedersi ad un'interpretazione secondo la quale le inadempienze possano esser sanzionate con ammenda o penalizzazione in rapporto alla loro gravità valutata dal Giudice, salva l'ipotesi di un illegittimo contrasto tra fonti, la gerarchia delle quali ne risulterebbe sovvertita.

Le tesi della resistente non hanno pregio e nessun rapporto di gerarchia delle fonti è stato violato dal Consiglio Federale o dalla Procura attrice nell'interpretazione sulla quale ha fondato l'appello; di converso, merita di esser riformato il provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C.

Dall'esame delle disposizioni di riferimento, infatti emerge chiaramente che:

1) il C.G.S. (art. 7, comma *3bis*) stabilisce il limite entro il quale il Consiglio Federale può contenere le sanzioni in materia di violazione degli obblighi da adempiere da parte delle società

affiliate per l'ammissione al campionato, tali potendo essere esclusivamente "l'ammenda" e "un punto di penalizzazione in classifica";

2) nel limite posti dal C.G.S., il Consiglio Federale, nello stabilire annualmente gli obblighi ai quali le società sono assoggettate ai fini dell'iscrizione ai campionati, pone – con riferimento a ciascuno degli adempimenti stessi ed in rapporto all'importanza che ciascuno assume quale elemento indicatore della regolarità della gestione delle richiedenti l'ammissione – la sanzione relativa, indicandola nell'ammenda (e, in tali casi, indicandone il valore in numerario, come, ad esempio, nell'ipotesi di mancato adempimento dell'obbligo di cui alla lettera B], punto 3], l'inosservanza del quale prevede l'ammenda di 20 mila euro per le società della Lega Nazionale Professionisti e di 10 mila euro per le società della Lega Nazionale Professionisti Serie C o nella penalizzazione di un punto in classifica (come, appunto, per le violazioni degli obblighi di cui alla lettera B], punto 4)).

Conseguentemente, la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, appellata dalla Procura Federale e della quale, invece, la U.S. Pro Vercelli ha chiesto la conferma, è del tutto disancorata del meccanismo introdotto dalle norme di riferimento (cioè l'art. 7, comma 3*bis*, C.G.S. e il Com.Uff. n. 180/A del 31.3.2006 del Consiglio Federale) e – sull'erroneo presupposto dell'alternatività tra le sanzioni rimessa alla discrezionalità del Giudice e non, invece, agli Organi Federali in sede applicativa – deve essere riformata nel senso richiesto dall'appellante, disponendo che alla U.S. Pro Vercelli sia comminata, in luogo dell'ammenda, la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica nel massimo campionato al quale partecipa nell'anno sportivo in corso.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione impugnata ed infligge alla società Pro Vercelli S.r.l. di Vercelli in luogo dell'ammenda di € 2.000,00 la sanzione della penalizzazione di 1 un punto in classifica nel campionato in corso. Conferma nel resto.

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. LONGOMBARDO IGNAZIO E DELL'AMMENDA DI € 250,00 ALLA F.C. VITTORIA S.R.L., RISPETTIVAMENTE INFLITTE A SEGUITO DI PROPRI DEFERIMENTI:

1. PROT. N. 1677/448PF/SP/EN DEL 5.6.2006;

- **AL SIG. LONGOMBARDO IGNAZIO NELLA SUA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. INTRODOTTO CON C.U. 183/A DEL 31.3.2006, IN RELAZIONE ALL'ART. 89 DELLE N.O.I.F. E C.U. 180/A DEL 31.3.2006 ALL. A), PAR. I, LETT. B) PUNTO 1, PER NON AVER FATTO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE DEL 18.5.2006 I PROSPETTI CONTENENTI I RAPPORTI PA E PD DETERMINATI SULLA BASE DI UN BILANCIO DI COMPETENZA AL 31.3.2006;**
- **LA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE.**

2. PROT. N. 1729/468PF/SP/EN DEL 9.6.2006

- **AL SIG. IGNAZIO LONGOMBARDO NELLA SUA QUALITÀ AMMINISTRATORE UNICO DELLA F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 85 E 90, N.O.I.F., PER NON AVER FATTO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE DEL 18.5.2006 IL PROSPETTO RI CON INDICAZIONE DEL RAPPORTO RICAVI/INDEBITAMENTO DETERMINATO SULLA BASE DI UN BILANCIO DI COMPETENZA AL 31.3.2006;**

- **LA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE.**

3. PROT. N. 453/6/PF/SP/AD DEL 20.10.2006

- **AL SIG. IGNAZIO LONGOMBARDO NELLA SUA QUALITÀ AMMINISTRATORE UNICO DELLA F.C. VITTORIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85 DELLE N.O.I.F. PER OMESSO DEPOSITO DEI PROSPETTI PA E PD E DEL RAPPORTO RI CALCOLATI SULLE RISULTANZE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30.6.2005;**
- **LA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE.**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 106/C del 7.12.2006)

Con provvedimento in data 24.11.2006 la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riuniti i deferimenti in data 5.6.2006, 9.6.2006 e 20.10.2006 a carico del signor Longobardo Ignazio, amministratore della società F.C. Vittoria S.r.l. e di quest'ultima, deliberava di sanzionare la società F.C. Vittoria S.r.l. con l'ammenda di € 250,00 ed il signor Longobardo Ignazio con un anno di inibizione, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 7, comma 1, C.G.S. in relazione agli articoli 85 e 90 N.O.I.F. per non aver fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. entro il 18.5.2006 il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento determinata sulla base del bilancio di competenza al 31.3.2006 e la medesima violazione di cui sopra, per non aver fatto pervenire i prospetti contenenti i parametri PA e PD e il rapporto RI calcolato sulle risultanze del bilancio di esercizio al 30.6.2005; non riteneva invece sussistente la violazione dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S. - contestata per aver omesso di trasmettere prospetti PA e PD, insieme al bilancio al 31.3.2006 della società, come previsto dal Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 par. I, lett. b), punto 1 – ritenendo che tale omissione attenesse a norme relative “alle iscrizioni ai campionati professionistici per la stagione 2006/2007, perché la società retrocedenda nel campionato dilettanti e poi effettivamente retrocessa non era tenuta all'adempimento”.

Ha ricorso contro tale provvedimento il Procuratore Federale, con preannuncio di ricorso comunicato con telegramma dell'11.12.2006 e motivi di appello specificati con nota 21.12.2006 dolendosi della mancata sanzione per la violazione dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S. come sopra evidenziata ritenendo che, al fine del ricorrere dell'illecito, rilevi lo status della società deferita al tempo in cui è stata commessa la violazione addebitata e chiedendo pertanto che, in parziale riforma del provvedimento impugnato, sia irrogata alla società Vittoria la sanzione di un punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato 2006/2007, ferme le sanzioni dell'inibizione di un anno al signor Longobardo e dell'ammenda di €250,00 a carico della predetta società calcistica.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Ritiene infatti questa Commissione che l'Ufficio della Procura Federale abbia ottenuto, dalla Commissione Disciplinare, con il provvedimento impugnato, proprio l'irrogazione di sanzioni di qualità e specie corrispondenti a quelle richieste.

Ed invero, dalla lettura del verbale della riunione dinanzi la Commissione Disciplinare in data 24.11.2006, emerge che il Procuratore Federale aveva richiesto la irrogazione della sanzione di un anno di inibizione più ammonizione per la persona fisica e di € 600,00 di ammenda per la società.

Come emerge chiaramente dal verbale in questione il Procuratore non aveva dunque chiesto anche l'applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione oggetto del presente appello.

Codesta sanzione viene infatti solo ora richiesta con il ricorso in decisione che conseguentemente deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Fortino Avv. Vincenzo, Leoni Dr. Roberto, Molinari Dr. Lucio, – Componenti; Bravi Dott. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

4. RECLAMO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNANA/SALERNITANA DEL 24.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 94/C del 29.11.2006)

La Ternana Calcio S.p.A. ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, Com. Uff. n. 94/C del 29 novembre 2006, che rigettava il pedissequo reclamo in merito alla punizione inflitta dal Giudice Sportivo della perdita della gara Ternana Calcio S.p.A. – Salernitana Calcio 1919 S.p.A. del 24 settembre 2006, valida per il Campionato Nazionale di Serie C/1 Girone B.

Detto incontro non si disputava in quanto, nonostante le squadre e la terna arbitrale fossero presenti in loco, questi non avevano accesso allo stadio, poiché l’Amministrazione Comunale di Terni ne aveva disposto la chiusura coattiva.

In data 26 settembre 2006 la Ternana Calcio proponeva preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo che, in violazione dell’art. 24 comma 9 lett. b) C.G.S., deliberava di infliggere alla Società Ternana la perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0/3 a favore della Società Salernitana, a norma dell’art. 53 comma 1 delle N.O.I.F.

A seguito di relativo reclamo, la Commissione Disciplinare con provvedimento del 27 ottobre 2006 ritenendo palese la violazione del citato art. 24 C.G.S., deliberava di annullare in “*parte qua*” la decisione impugnata rinviando l’esame di merito allo stesso Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo, esaminato a tal punto il reclamo della società Ternana, deliberava ugualmente la stessa punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, respingendo detto reclamo, però, sulla base di una diversa motivazione, ovvero richiamando il disposto di cui all’art. 15 lett. c) delle N.O.I.F.

Talché, la Commissione Disciplinare, adita nuovamente dalla Ternana S.p.A., riteneva congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, respingendo in tal guisa il reclamo della Ternana Calcio, ma sul presupposto, ancora una volta, di una diversa interpretazione normativa.

Infatti, nel caso che ci occupa, la Commissione Disciplinare ha inteso integrare la motivazione (*rectius*: la seconda motivazione) del Giudice Sportivo, sostenendo valida ed applicabile la *ratio* del combinato disposto degli artt. 15 lett. c), 19 delle N.O.I.F. e 4 del Regolamento Lega Professionisti Serie C.

L’impianto motivazionale della Commissione Disciplinare, alla luce delle censure dedotte, non appare condivisibile per i motivi di seguito esposti.

Appare opportuno sgombrare fin da subito il campo da ogni equivoco, rispetto all’applicabilità della causa di forza maggiore, che certamente non può sussistere, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto l’aspetto normativo procedurale, con riguardo all’art. 55 delle N.O.I.F., il quale disciplina la fattispecie della mancata presentazione in campo delle squadre. Tale disposizione è evidentemente, non applicabile al caso in esame.

E’ fondamentale, a questo punto, risalire al momento iniziale, formalmente principe, dell’iscrizione della Società reclamante al competente Campionato Professionistico di Serie C, che

costituisce certamente “*conditio sine qua non*” ai fini del regolare svolgimento dell’attività calcistica da parte di tutte le società già regolarmente affiliate alla Federazione.

Orbene, nel caso di specie, la Ternana Calcio, come del resto ha ben evidenziato nel proprio reclamo, non ha fatto nulla per indurre in errore il competente Organo di controllo in merito alla sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla norma ai fini dell’iscrizione al competente Campionato, che con particolare riguardo alla disponibilità di un campo regolamentare che insiste nel proprio territorio comunale.

Infatti, nella specifica domanda prestampata di iscrizione (“foglio notizie”), la Società appellante ha del tutto omesso di riempire lo spazio riguardante le indicazioni relative al campo sportivo; anzi risulta documentalmente provato che la stessa Società ha sistematicamente informato l’Organo Federale competente della controversa trattativa con l’Amministrazione Comunale, peraltro tuttora in corso, per ottenere la disponibilità dello stadio comunale “L. Liberati”.

Fatto stà che la competente Lega ha ritenuto idonea detta Società a svolgere regolarmente l’attività calcistica nel Campionato di Serie C, senza alcuna riserva, tanto è vero che la stessa ha autorizzato la Ternana Calcio a disputare la prima precedente gara in casa contro l’Ancona del 10 settembre 2006 presso lo stadio comunale di Pistoia.

Ed è appena il caso di precisare ed aggiungere che la reclamante aveva anche comunicato alla Lega Professionisti Serie C, con missiva del 26 giugno 2006, in merito alle iniziative intraprese, di aver ottenuto la disponibilità dello stadio di Rieti.

Orbene, in questa situazione, immutata rispetto all’originario e risalente atto d’imperio del Comune di Terni, che ha reso espressamente e materialmente indisponibile il campo sportivo, è intervenuta, altresì, d’autorità la competente Lega che con missiva del 22 settembre 2006, appena due giorni prima della gara, ha imposto alla Ternana Calcio di effettuare la gara in contestazione proprio presso detto impianto, coattivamente inaccessibile.

Talché, pur rimanendo la C.A.F. necessariamente estranea dalle motivazioni sottostanti, non competendo in modo assoluto a questa Commissione di valutare i rapporti fra la Ternana Calcio e l’Amministrazione Comunale, così come non può la C.A.F. valutare le determinazioni adottate, di volta in volta, dalla Lega Professionisti Serie C., appare del tutto ineluttabile la posizione della reclamante, compressa fra due imposizioni sovraordinate (una sportiva, l’altra amministrativa), l’una contrapposta all’altra, ove la stessa reclamante è stata posta nella assoluta impotenza e/o impossibilità di agire (non a caso, la Ternana, ha attivato lo strumento giurisdizionale amministrativo, proponendo ricorso al competente T.A.R. che ha accolto la richiesta sospensiva incidentale, disponendo in via interinale l’utilizzabilità dell’impianto comunale con Ordinanza n. 161 dell’8 novembre 2006; in altri termini in alcun modo può essere addebitata alla Ternana la non effettuazione della gara di campionato in argomento, ed in tal senso la società non può essere chiamata a risponderne.

Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni, annulla l’impugnata delibera ordinando la disputa della gara Ternana/Salernitana. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO DELLA S.S. ROMULEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PRIORI FABIO FINO AL 19.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 7.12.2006)

Con provvedimento del 7.12.2006, Com. Uff. n. 25 del Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, la squalifica inflitta al calciatore Priori Fabio veniva ridotta dal 30.10.2010 al 19.3.2009.

Avverso detta decisione la S.S. Romulea, in data 13 dicembre 2006, presentava ricorso a questa Commissione d’Appello Federale chiedendo l’irrogazione di sanzioni alternative, direttamente o attraverso l’invio degli atti, ai sensi dell’art. 22 punto 1, lett. a) C.G.S., alla Corte Federale, e, comunque la riduzione della sanzione dal 19.3.2009 al 30.4.2008.

La società impugnante chiedeva, infine, di essere sentita, ma all'odierna riunione non era presente.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto al primo motivo di impugnazione, la Commissione osserva che l'invocato art. 22 punto 1, lettera a) consente la trasmissione degli atti alla Corte Federale, nella veste in questo caso di giudice delle leggi, laddove ci si trovi davanti ad un irrisolvibile contrasto di giudicati risalente a diversa interpretazione da parte di più organi di giustizia sportiva della stessa disposizione normativa, così che la decisione della Corte Federale possa determinare quella corretta, anche attraverso sentenze di tipo additivo. Nel caso di specie, però, non vi sono decisioni discordi da ricondurre ad unità, posto che nemmeno la S.S. Romulea mette in discussione la corretta applicazione della norma da parte dei giudici di primo e secondo grado, per cui non vi è spazio per sollecitare l'intervento della Corte Federale.

Quanto, invece, alla misura della sanzione inflitta al calciatore Priori, non può non tenersi presente che il giovane si è reso colpevole di un atto di violenza nei confronti del direttore di gara di particolare rilevanza ed odiosità, accompagnato dal protrarsi dell'atteggiamento di minaccia ben oltre lo stesso episodio cruento, e senza che vi sia stata resipiscenza di alcun tipo, visto che le scuse sono state presentate all'arbitro non nell'immediato dopopartita, ma diverso tempo dopo, e, quindi, con valenza sicuramente inferiore.

Il Priori era, inoltre, il capitano della squadra, il che avrebbe dovuto indurlo ad un atteggiamento di ancora maggiore responsabilità.

La squalifica, in primo grado inflitta fino al 30.10.2010, è stata ridotta sostanzialmente in secondo grado, fino al 19.3.2009, con motivazione che ha tenuto adeguatamente conto di tutte le circostanze della vicenda, cosicché non vi è spazio per l'ulteriore riduzione invocata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Romulea di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 16 Gennaio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli